



*Direzione Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo*



**Agenzia Nazionale
per l'amministrazione
e la destinazione
dei beni sequestrati
e confiscati
alla criminalità organizzata**

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
LA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO
E
L'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA
DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA

La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (di seguito DNA) e l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito ANBSC), di seguito denominati "le Parti";

Premesso che:

in data 6 dicembre 2019 le Parti hanno sottoscritto un protocollo d'intesa, con validità triennale, finalizzato a stabilire un rapporto di collaborazione per il rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto alle organizzazioni criminali di tipo mafioso attraverso l'individuazione di eventuali ingerenze di queste ultime nel processo di vendita residuale dei beni immobili confiscati, ai sensi dell'art. 48 comma 5, decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss. mm. ii. (di seguito denominato CAM),



Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo



**Agenzia Nazionale
per l'amministrazione
e la destinazione
dei beni sequestrati
e confiscati
alla criminalità organizzata**

l'ANBSC, ai sensi dell'art. 48 CAM ha come finalità primaria, tra l'altro, la destinazione dei beni aziendali, secondo le modalità di cui al comma 8 del citato articolo, il quale prevede anche:

1) l'affitto a titolo oneroso a società ed a imprese pubbliche o private, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività produttiva, con le modalità di cui al comma 11 dell'art. 48 CAM ovvero in comodato, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. I beni non possono essere destinati all'affitto e al comodato alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati all'art. 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;

2) la vendita a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, con le modalità di cui al comma 11 dell'art. 48 CAM, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

3) la liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso con le medesime modalità di cui all'Art. 48, comma 8, lettera b);

l'art. 48, comma 15, del CAM prevede la possibilità di revocare l'assegnazione e la destinazione di un bene aziendale qualora lo stesso sia rientrato anche per interposta persona nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, rendendosi quindi necessario uno strumento d'indagine che possa consentire di verificare, nel tempo, ogni mutamento soggettivo della titolarità del bene capace di inficiare la finalità della suddetta normativa;

la DNA svolge un ruolo centrale e strategico nel settore del contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata partecipando inoltre, attraverso un magistrato del proprio Ufficio, alle attività del Consiglio direttivo dell'ANBSC;



Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo



**Agenzia Nazionale
per l'amministrazione
e la destinazione
dei beni sequestrati
e confiscati
alla criminalità organizzata**

le complessità del procedimento di destinazione dei beni confiscati e la definitiva sottrazione dei patrimoni illeciti alla criminalità organizzata vanno affrontate in un'ottica di cooperazione istituzionale, anche in considerazione della interdisciplinarietà della materia.

Considerato inoltre:

che la conduzione delle verifiche antimafia di cui al citato art. 48 del CAM, svolte mediante la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, secondo quanto previsto dall'art. 90, comma 1, dello stesso CAM, cui fa espresso rinvio il medesimo art. 48, involge un ampio spettro di indagine, sia sul piano soggettivo che oggettivo, affinché sia escluso qualsiasi rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nelle procedure di affitto o vendita;

che, allo scopo di escludere i suddetti rischi di infiltrazione, è necessario avvalersi di forme il più possibili stringenti di verifica antimafia, che consentano di monitorare adeguatamente tale rischio;

che la DNA e l'ANBSC hanno un comune interesse a promuovere un rapporto costante e coordinato, volto a scongiurare il rischio che i beni aziendali destinati all'affitto, alla vendita o alla liquidazione rientrino nella disponibilità della criminalità organizzata così vanificando l'intervento dello Stato;

CONVENGONO

1. Il presente Protocollo è finalizzato a stabilire un rapporto di collaborazione tra le Parti volto a sostenere e rafforzare la prevenzione e il contrasto alle organizzazioni criminali di tipo mafioso attraverso l'individuazione di eventuali ingerenze di queste ultime nel processo di affitto, vendita e liquidazione dei beni aziendali.
2. L'ANBSC si impegna a formulare specifica richiesta alla DNA affinché comunichi, con riferimento ai soggetti affittuari o acquirenti dei beni aziendali destinati ai sensi dell'art. 48, comma 8, ovvero ai soggetti indicati al comma 5 del medesimo articolo, la sussistenza di eventuali elementi ostativi all'affitto o alla vendita, assicurando lo scambio informativo nei limiti di seguito indicati.
3. Conseguentemente, la DNA, nei limiti della propria competenza ex art. 51,



Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo



**Agenzia Nazionale
per l'amministrazione
e la destinazione
dei beni sequestrati
e confiscati
alla criminalità organizzata**

comma 3-bis e 3 quater c.p.p., si impegna a comunicare all'ANBSC eventuali provvedimenti giudiziari penali e/o di prevenzione "ostensibili" a carico dell'affittuario e dell'acquirente dell'azienda confiscata o di uno degli altri soggetti ad esso riconducibili indicati nell'art. 48, commi 5 e 8, del CAM, ovvero gli esiti emersi dalle verifiche eseguite nella banca dati SIDDA/SIDNA, e/o nelle altre banche dati di cui dispone, qualora "ostensibili".

4. Nel caso di informazioni "non ostensibili" la DNA invierà una risposta con la seguente dicitura: «*non risultano informazioni suscettibili di comunicazione*», dovendosi intendere che l'espressione utilizzata comprende sia i casi in cui non risultino elementi e/o iscrizioni a carico dei soggetti suindicati, sia i casi in cui non possano essere fornite informazioni, in quanto coperte da segreto. In tale ultimo caso, la DNA può richiedere al Procuratore distrettuale competente se nulla osti alla trasmissione del dato, ai fini della procedura di affitto, vendita o liquidazione.
5. La sussistenza di elementi ostativi comunicati ai sensi dei punti precedenti comporta in capo all'ANBSC l'impegno a comunicare, al Consiglio direttivo, l'esclusione dalla procedura di affitto, di vendita o liquidazione del soggetto interessato.
6. Al fine di scongiurare che, anche dopo il trasferimento, i beni possano rientrare, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca (ex art. 48, comma 15 del CAM) o comunque di appartenenti alla criminalità organizzata, l'ANBSC si impegna ad introdurre in tutti gli atti di affitto/ vendita:
 - una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. operante qualora dovessero risultare nei confronti dell'affittuario o dell'acquirente, nell'arco di un triennio dalla data di locazione/ trasferimento, provvedimenti giudiziari penali e/o di prevenzione "ostensibili" di cui ai punti precedenti;
 - una clausola di gradimento di durata triennale che consenta all'ANBSC, in caso di vendita/affitto successiva alla prima, di verificare, quale condizione necessaria al trasferimento del bene, l'assenza di provvedimenti giudiziari penali e/o di prevenzione "ostensibili" nei confronti del soggetto individuato quale nuovo affittuario o acquirente. La predetta clausola dovrà essere riportata nei successivi atti di trasferimento realizzati nel medesimo triennio.
7. L'ANBSC svolgerà, con cadenza semestrale, le suddette verifiche di cui all'art. 6 tramite apposita richiesta di aggiornamento alla DNA, che si impegna a fornire gli eventuali elementi ostensibili di cui ai punti precedenti.



**Direzione Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo**



**Agenzia Nazionale
per l'amministrazione
e la destinazione
dei beni sequestrati
e confiscati
alla criminalità organizzata**

8. L'ANBSC comunicherà alla DNA l'esito delle procedure di affitto o vendita e le eventuali esclusioni dei soggetti interessati, anche a seguito di attivazione della clausola risolutiva.
9. Le medesime disposizioni si applicano anche per le attività di liquidazione disposte ai sensi del comma 8 lett. c) dell'art. 48 CAM, qualora si tratti di vendita di immobili aziendali, di quote di partecipazione societarie, di rami di aziende, nonché di ulteriori beni non ricompresi nelle predette categorie aventi un valore superiore a quarantamila €.
10. Il presente Protocollo è valido per tre anni dal momento della sottoscrizione; ogni rinnovo dovrà essere concordato tra le Parti che, in ogni caso, potranno proporre accordi integrativi che si rendano necessari o opportuni al fine di migliorare la collaborazione e lo scambio informativo.
Le comunicazioni tra le Parti saranno inviate, salvo diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, di seguito precisati:

per la DNA procuratorenazionale.dna@giustiziacert.it

per l'ANBSC agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

**Il Procuratore Nazionale Antimafia
e Antiterrorismo**

Federico Cafiero de Raho
Firmato

**Il Direttore dell'Agenzia Nazionale
per l'amministrazione e la
destinazione dei beni**

Bruno Corda
Firmato